

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO** Regolamento per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti emanato con Decreto Rettorale n. XX del XX;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del XX con la quale è stato definito il budget disponibile per la copertura delle borse di collaborazione studentesca ai sensi del D.Lgs. 68/2012 per l'a.a. XX/XX;
- VISTA** la comunicazione del Responsabile dell'Area Risorse Economiche e Finanziarie prot. N. XX del XX con la quale è stata comunicata l'entità del finanziamento per le predette borse di collaborazione.

DECRETA

ART. 1 Oggetto

1. E' indetto, per l'anno accademico XX/XX un concorso per l'attribuzione di n. XX borse per lo svolgimento di attività in favore della popolazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 68/2012 da destinarsi all'attività di supporto presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale/il Dipartimento di XX XX,/i Dipartimenti di XX XX
2. L'importo di ciascuna borsa è fissato in € 900,00/1.200,00¹ esente da imposte a fronte di n. 150/200 ore di attività di collaborazione.
3. Le borse di collaborazione saranno così ripartite:
es.) n. XX presso la Biblioteca del Polo Umanistico- n. XX presso Area Ricerca/Ufficio n. presso il Dipartimenti di XX
4. Le borse di collaborazione saranno assegnate come segue:

n- xxxxxx borse destinate agli studenti dei Corsi di Laurea (triennale), di Laurea magistrale (biennale) e di Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) iscritti ad anni successivi al I fino al I fuori corso;

n-. xxxxxx borse destinate agli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea (biennale).

¹ Inserire un solo importo in base alla tipologia di borse finanziate

ART. 2 Durata e periodo di svolgimento attività

1. Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150/200 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze degli Uffici dell'Amministrazione centrale/del Dipartimento, in moduli di norma non inferiori a 2 ore al giorno, nell'a.a. XX/XX.
2. Al termine dello svolgimento delle ore il rapporto cesserà automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 Servizi richiesti e modalità di svolgimento

1. I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:
 - (es.) Biblioteca Polo Umanistico-Bioscienze: supporto alle attività di front office e back office

(le attività richieste e le modalità di svolgimento devono essere conformi alle previsioni dell'art. 6 del Regolamento per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti)

2. L'attività dovrà essere svolta entro il.....

ART. 4 Requisiti generali di ammissione ed esclusioni

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente bando gli studenti dell'Università degli Studi di Teramo/dei corsi di studio attivi presso il Dipartimento di XX dell'Università degli Studi di Teramo per l'anno accademico XX/XX: in possesso dei requisiti sotto indicati:

- essere iscritti per l'anno accademico XX/XX ad un anno di corso successivo al primo (a partire dal secondo anno fino al 1° anno fuori corso compreso) di un Corso di Laurea (triennale), Laurea magistrale (biennale) e Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale);
- essere immatricolati (iscritti al 1° anno) per l'anno accademico XX/XX ad un Corso di Laurea magistrale (biennale) o aver conseguito il titolo di laurea triennale presso l'Università degli Studi di Teramo nell'anno accademico cui il bando si riferisce, purché alla data di presentazione della domanda il candidato risulti regolarmente iscritto al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale dell'Università degli Studi di Teramo per l'anno accademico successivo a quello cui il bando fa riferimento;;
- essere in regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione della domanda.

(Eventuali requisiti facoltativi: vedi art.8 del Regolamento per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti)

2. Non sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente bando:

- gli studenti immatricolati per l'a.a. XX/XX al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale);
- gli studenti che abbiano già vinto una borsa di collaborazione ai sensi del D.Lgs. 68/2012 nell'a.a. XX/XX;
- gli studenti che siano incorsi in una causa di decadenza da una borsa di collaborazione nell'anno accademico in corso o in anni accademici precedenti;
- gli studenti rinunciatari e trasferiti;
- gli studenti che abbiano sospeso o interrotto gli studi nell'anno accademico di riferimento della presente procedura selettiva.

ART. 5 Organizzazione dell'attività e obblighi del borsista

1. Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dal Responsabile della Struttura presso cui l'attività viene svolta, tenendo conto degli impegni didattici dello studente. Il Responsabile di Struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze anche al di fuori dei turni prestabiliti.

2. Lo studente vincitore della procedura di cui al presente bando è tenuto a:

- rispettare i turni e le indicazioni del Responsabile e del personale in ruolo della Struttura presso cui l'attività viene svolta;
- rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento, (allegato C al Regolamento per le attività di collaborazione a tempo parziale emanato con DR XX del XX, sottoscritto contestualmente all'atto di incarico);

3. La non ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla borsa.

ART. 6 Modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione

1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Magnifico Rettore dovranno essere presentate secondo il modello di cui all'allegato A al presente bando e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.

2. Le domande di partecipazione potranno essere inviate esclusivamente dall'e.mail personale dello studente con dominio @studenti.unite.it alla casella di posta elettronica collaborazionistudentesche@unite.it.

Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura "Candidatura per n. VVVVVV borse a supporto del VVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVV a.a. VVVVVVVVVVVV".

3. Non saranno prese in considerazione le domande inviate da indirizzi di posta elettronica diversi dalla e- mail di Ateneo con dominio @studenti.unite.it o presentate con modalità diverse da quelle previste al comma precedente.

4. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità.

5. Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza, quelle prive di sottoscrizione e quelle non accompagnate da copia di un valido documento di identità.

6. Nella domanda dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

Tutti i candidati:

- Matricola, cognome, nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico e e.mail;
- Anno di corso, Dipartimento, tipologia e denominazione del Corso di studi a cui è iscritto/immatricolato;
- Fascia di reddito e ISEE dichiarata per il rinnovo dell'iscrizione all'a.a. XXXXXXXXXXXXXXXX;

Solo per studenti stranieri non stabilmente residenti in Italia:

- Certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 o superiore.
- Laurea di primo livello, anno accademico di conseguimento e Università presso cui il titolo è stato conseguito;
- Numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo e votazione finale riportata.
- Numero di CFU relativi ad annualità precedenti a quella di iscrizione acquisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Eventuali altri requisiti ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti)

7. Le informazioni fornite saranno confrontate con i dati registrati nell'applicativo ESSE3 e, in caso di difformità, faranno fede i dati presenti nel predetto database (*si suggerisce pertanto agli studenti di verificare la correttezza delle informazioni riportate nel proprio profilo online prima della presentazione della domanda*)

8. Il candidato dovrà altresì dichiarare:

- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012 per l'a.a. XX/XX o di essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. XX/XX e di avere rinunciato alla stessa con indicazione della data di formalizzazione della stessa;
- di non essere incorso in una causa di decadenza da una borsa di collaborazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012.

ART. 7 Criteri di selezione e di formazione delle graduatorie di merito

1. L'ADVQ/Ufficio Collaborazioni e Iniziative Culturali studentesche ovvero la Commissione giudicatrice, ove nominata ai sensi dell'art. 10 del *Regolamento per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti*, nel formulare le graduatorie seleziona esclusivamente le domande presentate dagli studenti che siano in possesso dei requisiti di ammissione e che non incorrano in una causa di esclusione ai sensi del precedente art. 4)

2. Le graduatorie di merito sono formate secondo i seguenti criteri:

- a) merito negli studi;
- b) a parità di merito negli studi sarà la preferenza verrà accordata allo studente che ha il reddito equivalente ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario più

basso.

c) in caso di ulteriore parità, verrà preferito lo studente anagraficamente più giovane.

3. All'esito della procedura selettiva saranno formate due graduatorie distinte di cui una riferita ai soli immatricolati ai corsi di laurea magistrale (biennale) ed una relativa agli studenti iscritti ad anni successivi a tutti i corsi di studio.

4. Il merito negli studi di cui al punto 1) del precedente comma sarà valutato in base ai seguenti criteri:

- per gli immatricolati al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale biennali (in questa categoria sono ricompresi gli studenti iscritti, nell'anno accademico per cui è indetto il concorso, al 1° anno o studenti che abbiano conseguito il titolo di laurea triennale presso l'Università degli Studi di Teramo nell'anno accademico cui il bando si riferisce, purché alla data di presentazione della domanda risultino regolarmente iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale dell'Università degli Studi di Teramo per l'anno accademico successivo a quello cui il bando fa riferimento):

- il maggior rapporto tra il voto di laurea del I livello e il numero di anni impiegati per conseguire il titolo accademico;

- per gli iscritti agli anni successivi al I fino al I fuori corso dei corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico:

- il maggior rapporto tra il numero dei crediti previsti nel piano di studi del candidato relativi agli anni accademici precedenti all'anno accademico cui si riferisce il bando (***indicare espressamente l'anno accademico***) ed il numero di crediti effettivamente acquisiti dal candidato stesso alla data di scadenza del bando.

5. Per la valutazione dei requisiti di partecipazione, di merito e di reddito dei candidati si farà riferimento esclusivamente ai dati presenti nel gestionale ESSE3.

6. Ove non fosse possibile assegnare le borse per mancanza di candidati idonei o per esaurimento delle graduatorie degli immatricolati o degli iscritti ad anni successivi, si procederà secondo i seguenti criteri:

- in caso di esaurimento della graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea magistrale (biennale) si farà riferimento alla graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti i Corsi di Laurea;
- in caso di esaurimento della graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti i Corsi di Laurea si farà riferimento alla graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea magistrale.

ART. 8 Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

1. La nomina degli studenti vincitori sarà disposta con Decreto Rettorale in base alle graduatorie di merito predisposte nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 7.

2. Agli studenti vincitori sarà data comunicazione dell'esito della presente procedura selettiva esclusivamente con provvedimento pubblicato sul sito di Ateneo www.unite.it –

sezione Segreteria Studenti – Opportunità per studenti- Collaborazioni studentesche.
Non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.

ART. 9 Accettazione della borsa, assegnazione e atto di incarico

(per bandi di selezione di diversi profili)

1. A seguito dell’emanazione del Decreto Rettorale di approvazione delle graduatorie di merito e della pubblicazione delle stesse sul sito di Ateneo, gli studenti vincitori saranno convocati, con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo – sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche, per un incontro finalizzato all’assegnazione ad una delle attività di supporto previste dal precedente art. 1.

Non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.

La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati, ove non adeguatamente motivata, sarà considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

2. L’assegnazione dei vincitori alle strutture richiedenti sarà effettuata, tenuto conto dell’ordine della graduatoria, in base alle scelte manifestate dagli stessi, compatibilmente con le esigenze di tipo organizzativo delle strutture medesime.

3. All’esito dell’assegnazione gli studenti dovranno sottoscrivere un atto di incarico, predisposto secondo il format di cui all’allegato C al Regolamento di Ateneo per le attività a tempo parziale degli studenti.

4. L’atto di incarico di cui al precedente comma 3 costituisce altresì atto di impegno al rispetto dei doveri descritti all’art. 5 del presente bando e dal codice di comportamento riportato nel suddetto Allegato C.

(per bandi di selezione di un unico profilo)

1. A seguito dell’emanazione del Decreto Rettorale di approvazione delle graduatorie di merito e della pubblicazione delle stesse, gli studenti vincitori saranno convocati, con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo – sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche, per sottoscrivere l’atto di incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto prevista dal precedente art. 1.

Non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.

La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati, ove non adeguatamente motivata, sarà considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

2. L’atto di incarico di cui al precedente comma costituisce altresì atto di impegno al rispetto dei doveri descritti all’art. 5 del presente bando e dal codice di comportamento riportato nel suddetto Allegato C.

ART. 10 Modalità di liquidazione

1. L’erogazione del compenso spettante per l’attività svolta è subordinata alla presentazione, da parte del Responsabile della struttura di assegnazione del borsista, della relazione

attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento sottoscritto dal contestualmente all'atto di incarico.

2. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in un'unica rata al termine dell'attività di collaborazione. Nel caso in cui la collaborazione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, lo studente può richiedere che la borsa venga liquidata in due rate al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, per le borse da 150 ore, o delle 100 ore, per le borse da 200 ore, sempre subordinatamente alla presentazione della relazione del Responsabile della struttura di assegnazione.

ART. 11 Rinuncia e decadenza

1. Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dallo status di "borsista" qualora:
 - a) formalizzi la volontà di rinunciare in tutto o in parte alla borsa di collaborazione. La rinuncia allo svolgimento della collaborazione deve essere comunicata per iscritto, con un preavviso di almeno 15 giorni, inviando una e. mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Responsabile della struttura scelta per prestare attività di supporto, reperibile nella Rubrica di Ateneo, consultabile alla pagina https://www.unite.it/UniTE/Ricerca_personale;
 - b) contravvenga agli obblighi indicati nell'atto di incarico, al codice di comportamento o non rispetti il calendario delle attività per più di due turni senza preavviso e adeguata motivazione;
 - c) perda lo status di studente dell'Università degli Studi di Teramo a seguito di rinuncia agli studi, trasferimento presso altro Ateneo o conseguimento del titolo finale.
2. Lo studente, in caso di rinuncia alla borsa o decadenza per conseguimento del titolo, rinuncia agli studi o trasferimento presso altro Ateneo, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero pari o superiore a 25.
3. Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il borsista non ha diritto ad alcun emolumento.

ART. 12 Scorrimento delle graduatorie

1. Gli scorrimenti delle graduatorie, dovuti a rinuncia allo svolgimento della collaborazione, decadenza dal beneficio, perdita dallo status di studente per conseguimento del titolo finale, trasferimento, rinuncia agli studi o sopraggiunta incompatibilità, saranno disposti dall'Area didattica, Valutazione e Qualità/Ufficio Collaborazioni e iniziative culturali studentesche previa richiesta da parte del responsabile della struttura di assegnazione dello studente rinunciario/decaduto/trasferito.
2. Agli studenti vincitori per scorrimento sarà data comunicazione esclusivamente con provvedimento pubblicato nel sito di Ateneo.
3. Gli scorrimenti di graduatoria avvengono sulla base dei seguenti criteri:
 - nel caso in cui lo scorrimento sia disposto prima dell'inizio della collaborazione da parte dello studente rinunciario/decaduto/trasferito o qualora questi non abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, la borsa sarà messa interamente a disposizione del primo concorrente idoneo, secondo l'ordine della graduatoria;

- nel caso in cui lo scorrimento sia disposto dopo che lo studente abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, sarà attribuita allo studente vincitore per scorrimento la parte restante di borsa. Non si procederà a scorrimento nel caso in cui il numero residuo di ore di attività da svolgere sia inferiore a 25.

4. Lo studente vincitore per scorrimento che accetti di subentrare nell'incarico ha diritto all'erogazione del compenso in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate.

5. Nel caso in cui la rinuncia/decadenza/trasferimento dello studente vincitore intervenga in data successiva al XXXXX non si darà luogo a scorrimenti delle graduatorie.

ART. 13 Codice di comportamento per le attività part-time degli studenti

1. Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di comportamento di cui all'allegato C al presente bando. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.

2. La decadenza per mancato rispetto del Codice di Comportamento comporta la perdita del diritto alla remunerazione delle ore di attività eventualmente già svolte.

ART.14 Corso sulla sicurezza

Gli studenti vincitori della selezione dovranno frequentare un corso sulla sicurezza della durata minima di 4 ore che sarà erogato in modalità e-learning (FAD) o frontale organizzato dal Servizio prevenzione e protezione. Sono esentati dalla frequenza del corso sulla sicurezza gli studenti che, durante il percorso scolastico o universitario, abbiano già ricevuto una adeguata e documentata formazione in materia.

ART. 15 Coperture Assicurative

1. L'Università provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti vincitori.

ART. 16 Pubblicazione del bando

1. Il presente bando sarà pubblicato all'Albo on line dell'Università degli Studi di Teramo, e nella sezione Segreteria Studenti- Opportunità per studenti- Collaborazioni Studentesche del Sito web dell'Ateneo.

ART. 17 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato B al presente bando.

ART. 18 Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è XX, XX@unite.it – tel. 0861/XX - Area Didattica, Valutazione e Qualità-



Allegato 1 – SCHEMA TIPO DI BANDO

Via R. Balzarini, 1 Campus Aurelio Saliceti, Coste S. Agostino, 64100 Teramo/indirizzo Dipartimento.

ART. 19 Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle norme di cui all'art 11 del D.lgs. n. 68/2012 e al Regolamento di Ateneo sulle attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti.

Il Rettore
Prof. Dino Mastrocola

SCADENZA: